



Direttiva per la presentazione di iniziative imprenditoriali e agevolazioni in favore di programmi di investimento nel territorio ricompreso dai Comuni di Caorle, Cinto Caomaggiore, Concordia Sagittaria, Portogruaro e San Stino di Livenza. Anno 2017. Art. 82, legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30.

1. Obiettivi

1.1. La Regione del Veneto intende selezionare iniziative imprenditoriali per rilanciare le aree ricadenti nel territorio dei Comuni di Caorle, Cinto Caomaggiore, Concordia Sagittaria, Portogruaro e San Stino di Livenza. Alle iniziative imprenditoriali selezionate saranno concesse misure di agevolazione. L'azione è quindi finalizzata al consolidamento del tessuto produttivo dell'area e alla salvaguardia dei livelli occupazionali.

1.2 Per l'accesso ai benefici di cui alla presente Direttiva, le iniziative imprenditoriali devono essere esclusivamente realizzate nel territorio dei Comuni di Caorle, Cinto Caomaggiore, Concordia Sagittaria, Portogruaro e San Stino di Livenza.

1.3 L'ammontare complessivo delle risorse per la concessione delle agevolazioni di cui alla presente Direttiva è pari a euro 1.000.000,00.

2. Beneficiari

2.1 Le domande di agevolazione debbono essere presentate da:

- 1) imprese già costituite in forma di società di capitali o di persone
- 2) società cooperative di cui all'art. 2511 e seguenti del codice civile e le società consortili di cui all'art. 2615-ter del codice civile.

2.2 Le imprese o cooperative o società consortili richiedenti, alla data di presentazione della domanda di agevolazioni, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere regolarmente costituite in forma societaria ed iscritte nel Registro delle imprese; le imprese non residenti nel territorio italiano devono essere costituite secondo le norme di diritto civile e commerciale vigenti nello Stato di residenza e iscritte nel relativo registro delle imprese; nel caso di soggetti richiedenti non residenti sul territorio italiano la disponibilità di almeno una sede sul territorio italiano deve essere dimostrata alla data di richiesta della prima erogazione dell'agevolazione, pena la decadenza dal beneficio, fermo restando il possesso, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, degli ulteriori requisiti richiesti;
- b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti civili, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali;
- c) non rientrare tra le società che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
- d) non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà così come individuata nel Regolamento generale di esenzione per categoria (GBER) della Commissione Europea n. 651 del 17 giugno 2014;
- e) non rientrare tra coloro che nei due anni precedenti abbiano chiuso la stessa o analoga attività nello spazio economico europeo o che abbiano concretamente in programma di cessare l'attività entro due anni dal completamento del programma di sviluppo proposto nella zona interessata.

2.3 Le imprese ammissibili alle agevolazioni sono classificate in piccola, media o grande dimensione sulla base dei criteri indicati nell'allegato 1 al Regolamento GBER e nel Decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005.



3. Programmi ammissibili

3.1 Sono ammissibili alle agevolazioni i programmi di investimento produttivo di cui al punto 3.2 e i programmi di investimento per la tutela ambientale di cui al punto 3.4.

3.2 I programmi di investimento produttivo sono ammissibili alle agevolazioni in conformità ai divieti e alle limitazioni di cui al Regolamento “de minimis” (Regolamento UE N. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013) o agli articoli 13, 14 e 17 del Regolamento GBER (Regolamento generale di esenzione per categoria della Commissione Europea n. 651 del 17 giugno 2014), a seconda della scelta effettuata dall'impresa nella domanda di ammissione e devono essere diretti, fermo restando quanto previsto al successivo punto 3.3 per le imprese di grandi dimensioni:

- a) alla realizzazione di nuove unità produttive tramite l'adozione di soluzioni tecniche, organizzative e/o produttive innovative rispetto al mercato di riferimento;
- b) all'ampliamento e/o alla riqualificazione di unità produttive esistenti tramite diversificazione della produzione in nuovi prodotti aggiuntivi o cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo;
- c) alla realizzazione di nuove unità produttive o all'ampliamento di unità produttive esistenti che erogano i servizi di cui al punto 3.5 lettera e);
- d) all'acquisizione di attivi di uno stabilimento, ai sensi e nei limiti dell'art. 2, punto 49, del Regolamento GBER.

3.3 Per le imprese di grandi dimensioni, i programmi di investimento produttivo di cui al punto 3.2 non sono ammissibili.

3.4 I programmi di investimento per la tutela ambientale sono ammissibili alle agevolazioni, in conformità ai divieti e alle limitazioni stabilite dal Regolamento GBER per gli aiuti per la tutela ambientale, e devono essere diretti a:

- a) innalzare il livello di tutela ambientale risultante dalle attività dell'impresa, in conformità e alle condizioni di cui all'art. 36 del Regolamento GBER;
- b) consentire l'adeguamento anticipato a nuove norme dell'Unione europea che innalzano il livello di tutela ambientale e non sono ancora in vigore, in conformità e alle condizioni di cui all'art. 37 del Regolamento GBER;
- c) ottenere una maggiore efficienza energetica, in conformità e alle condizioni di cui all'art. 38 del Regolamento GBER;
- d) favorire la cogenerazione ad alto rendimento, in conformità e alle condizioni di cui all'art. 40 del Regolamento GBER;
- e) promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili, in conformità e alle condizioni di cui all'art. 41 del Regolamento GBER;
- f) risanare i siti contaminati, in conformità e alle condizioni di cui all'art. 45 del Regolamento GBER;
- g) riciclare e riutilizzare i rifiuti, in conformità e alle condizioni di cui all'art. 47 del Regolamento GBER.

3.5 I programmi di investimento di cui al punto 3.1 devono riguardare le seguenti attività economiche, i cui dettagli sono presenti nell'allegato 1 alla presente Direttiva, che ne forma parte integrante;

- a) estrazione di minerali da cave e miniere, con esclusione delle miniere di carbone non competitive di cui alla decisione 2010/787/UE del Consiglio;
- b) attività manifatturiere;
- c) produzione di energia, limitatamente ai programmi di investimento produttivo di cui al punto 2 qualora le agevolazioni siano concesse ai sensi dell'art. 17 del Regolamento GBER ovvero ai programmi di investimento per la tutela ambientale di cui al punto 3.4, lettere d) ed e);
- d) attività dei servizi alle imprese;
- e) attività turistiche, intese come attività finalizzate allo sviluppo dell'offerta turistica attraverso il potenziamento e il miglioramento della qualità dell'offerta ricettiva.

3.6 Ciascuna domanda di agevolazione deve essere correlata a un solo programma di investimento di cui al punto 3.1. Uno stesso programma non può essere suddiviso in più domande di agevolazione. Ciascuna impresa, singolarmente intesa o in società consortile, può presentare una sola manifestazione di interesse, a pena di inammissibilità delle domande nelle quali è presente la stessa impresa.



cc3d57a1



4. Ammissibilità delle agevolazioni

4.1 Ai fini dell'ammissibilità alle agevolazioni, i programmi e i progetti di cui al punto 3.1 devono:

- a) riguardare unità produttive ubicate nei territori dei Comuni di Caorle, Cinto Caomaggiore, Concordia Sagittaria, Portogruaro e San Stino di Livenza;
- b) prevedere spese ammissibili complessive non inferiori a 500.000,00 euro;
- c) essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazioni di cui alla presente Direttiva. A tal fine, per data di avvio si intende la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio e non sono ritenute spese ammissibili alle agevolazioni. Nel caso di acquisizioni si intende, invece, il momento di acquisizione degli attivi direttamente collegati allo stabilimento acquisito. Non sono ammissibili alle agevolazioni i programmi costituiti da investimenti di mera sostituzione di impianti, macchinari e attrezzature;
- d) essere avviati entro 45 giorni ed ultimati entro 18 mesi dalla data del decreto regionale dirigenziale di concessione delle agevolazioni, pena la revoca delle agevolazioni concesse, fermo restando la possibilità del Direttore della Direzione Lavoro di concedere una proroga non superiore a 6 mesi, sulla base di una motivata richiesta, inoltrata dal beneficiario alla Direzione Lavoro entro la data di termine delle attività indicata nel contratto di contributo. Il Direttore della Direzione Lavoro, valutata la richiesta, comunica l'accoglimento o il diniego della stessa. Le richieste di proroga pervenute oltre i termini sopra indicati saranno rigettate da parte della Direzione Lavoro; la data di ultimazione del programma coincide con quella relativa all'ultimo titolo di spesa ammissibile e deve essere comunicata dal beneficiario alla Direzione Lavoro entro 30 giorni dalla data stessa;
- e) prevedere un programma occupazionale da realizzarsi entro 2 mesi dalla data di ultimazione del programma degli investimenti, come comunicata ai sensi della lettera d), caratterizzato da un incremento degli addetti. L'incremento degli addetti è dato dall'incremento espresso in Unità Lavorative Annuie (ULA) del numero degli addetti della unità produttiva oggetto delle agevolazioni rispetto alla media degli addetti, espressi sempre in ULA, nei 12 mesi antecedenti la data di presentazione della domanda. I programmi occupazionali possono essere diretti anche al mantenimento del numero degli addetti nell'unità produttiva interessata dal programma di investimenti, purché la stessa sia operativa da almeno un biennio e si tengano in considerazione le unità lavorative annue (ULA) nei 12 mesi precedenti la data di presentazione della domanda.

5. Spese ammissibili

5.1 In riferimento ai programmi di investimento produttivo indicati al punto 3.2, sono ammissibili le spese relative all'acquisto e alla realizzazione di immobilizzazioni, come definite dagli articoli 2423 e sgg. del Codice civile, nonché l'acquisizione di attivi di uno stabilimento nel rispetto dei limiti dell'art. 2, punto 49, del Regolamento GBER, nella misura necessaria alle finalità del programma, sostenute dall'impresa a decorrere dalla data di presentazione della domanda, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dagli articoli 14 e 17 del Regolamento GBER. Tali spese riguardano:

- a) suolo aziendale e sue sistemazioni;
- b) opere murarie e assimilate e infrastrutture specifiche aziendali;
- c) macchinari, impianti ed attrezzature varie;
- d) programmi informatici dedicati esclusivamente all'utilizzo dei beni di cui alla lettera c), commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa;
- e) immobilizzazioni immateriali, così come individuate all'art. 2, punto 30, del Regolamento GBER.

5.2 Con riferimento alle spese di cui al punto 5.1 si applicano i seguenti limiti, divieti e condizioni:

- a) le spese relative all'acquisto del suolo aziendale, di cui al punto 5.1, lettera a), sono ammesse nel limite del 10% dell'investimento complessivo agevolabile;



cc3d57a1



b) le spese relative alle opere murarie e assimilate, di cui al punto 5.1, lettera b), sono ammesse nei seguenti limiti:

i. per i programmi di investimento aventi ad oggetto lo svolgimento delle attività turistiche di cui al punto 3.5, lettera e), sono agevolabili le spese di costruzione ed acquisto dell'immobile, ivi incluse le eventuali spese di ristrutturazione, nel limite massimo del 70% dell'investimento complessivo agevolabile;

ii. per i programmi di investimento aventi ad oggetto le altre attività economiche individuate al punto 3.5, sono agevolabili le spese di costruzione ed acquisto dell'immobile, ivi incluse le eventuali spese di ristrutturazione, nel limite massimo del 40% dell'investimento complessivo agevolabile.

c) l'ammontare relativo all'insieme delle spese di cui al punto 5.1, lettera e) è agevolabile nel limite del 50% dell'investimento complessivo ammissibile e comunque non può da solo costituire un programma organico e funzionale. Ai fini della ammissibilità la spesa deve essere supportata da apposita perizia giurata, rilasciata da un tecnico abilitato avente competenze specifiche ed altamente professionali, opportunamente documentate, nel settore di riferimento della spesa; la perizia deve contenere tutte le informazioni necessarie per poter valutare la congruità del prezzo.

5.3 Le spese relative a consulenze connesse al programma di investimento produttivo, ai sensi e nei limiti dell'art. 18 del Regolamento GBER, ivi incluse quelle inerenti ai servizi per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC), sono ammissibili nella misura massima del 5% dell'importo complessivo ammissibile del programma di investimento, fermo restando che la relativa intensità massima dell'aiuto è pari al 50% in equivalente sovvenzione lordo (ESL).

5.4 Non sono ammesse le spese relative ai beni acquisiti con il sistema della locazione finanziaria, del leasing e del lease-back.

5.5 In relazione ai programmi di investimento per la tutela ambientale di cui al punto 3.4 sono considerati agevolabili i costi di investimento così come determinati dagli articoli 36, 37, 38, 40, 41, 45 e 47 del Regolamento GBER.

5.6 L'impresa beneficiaria è tenuta all'obbligo del mantenimento dei beni agevolati nell'area di crisi nella quale è ubicata l'unità produttiva in cui è realizzato il programma agevolato per almeno 5 anni, ovvero 3 anni nel caso di PMI, dalla data di ultimazione del programma di cui al punto 4.1, lettera d).

5.7 Ai fini dell'ammissibilità, i beni relativi agli investimenti produttivi e/o di tutela ambientale devono essere ammortizzabili.

5.8 I beni oggetto dei programmi di investimento di cui al punto 3.1 devono essere pagati esclusivamente tramite un conto corrente bancario dedicato, anche non in via esclusiva, alla realizzazione del programma degli investimenti, con le modalità indicate al successivo punto 10.5 lettera c).

5.9 Le spese relative alle attrezzature, di cui al punto 5.1, lettera c), la cui installazione non sia prevista presso l'unità produttiva interessata dal programma, non possono essere ammesse alle agevolazioni.

5.10 Ad eccezione delle spese di cui al punto 5.1, lettera c), tutte le altre spese di cui al punto 5.1:

a) di proprietà di uno o più soci dell'impresa richiedente le agevolazioni o, nel caso di soci persone fisiche, dei relativi coniugi ovvero di parenti o affini dei soci stessi entro il terzo grado, sono ammissibili in proporzione alle quote di partecipazione nell'impresa medesima degli altri soci; la rilevazione della sussistenza delle predette condizioni, con riferimento sia a quella di socio che a quella di proprietario, che determinano la parzializzazione della spesa, va effettuata a partire dai 24 mesi precedenti la data di presentazione della domanda di agevolazioni;

b) relative alla compravendita tra due imprese non sono ammissibili qualora, a partire dai 24 mesi precedenti la data di presentazione della domanda di agevolazioni, le imprese medesime si siano trovate nelle condizioni di cui all'art. 2359 del codice civile o siano state entrambe partecipate, anche cumulativamente, per almeno il 25%, da medesimi altri soggetti; tale ultima partecipazione rileva, ovviamente, anche se determinata in via indiretta. A tal fine l'impresa trasmette una specifica dichiarazione del legale rappresentante del soggetto beneficiario o di un suo procuratore speciale, resa ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.



cc3d57a1



5.11 In relazione alle spese di cui al punto 5.1, non sono ammissibili alle agevolazioni le spese riferite a investimenti di mera sostituzione di impianti, macchinari e attrezzature, le spese effettuate, in tutto o in parte, mediante il cosiddetto “contratto chiavi in mano”, le spese relative a commesse interne, le spese relative a macchinari, impianti e attrezzature usati, salvo quanto indicato in ordine all’acquisizione di uno stabilimento, le spese di funzionamento, le spese notarili e quelle relative a scorte, imposte, tasse, salvo quanto specificato al successivo punto 5.13.

5.12 Ai fini della valutazione di ammissibilità, le spese di cui al punto 5.1 debbono essere in sede di domanda analiticamente descritte e quantificate nel loro ammontare. Non sono ammesse le spese relative all’acquisto di automezzi, ad eccezione di quelli specificamente attrezzati per lo svolgimento delle attività di cui al piano di impresa.

5.13 Sono ammesse le sole spese, al netto dell’IVA e di eventuali oneri previdenziali ed assistenziali, sostenute a partire dalla data di presentazione della domanda di importo non inferiore ad euro 500,00. L’IVA realmente e definitivamente sostenuta dal soggetto beneficiario è una spesa ammissibile solo se non sia dallo stesso recuperabile.

6. Forme e intensità dell’aiuto

6.1 Si prevede, per i contributi a fondo perduto oggetto alla presente Direttiva, un tetto massimo di aiuto concedibile per ciascuna domanda pari a €100.000,00 (euro centomila). Le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo a fondo perduto .

L’impresa che presenta la domanda può optare per il regime “de minimis” (*Regolamento UE N. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013*) oppure per il regime di esenzione previsto dal Regolamento GBER (*Regolamento UE N. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014*) e deve sottostare alle condizioni ed ai limiti delle intensità massime di aiuto definite per il regime prescelto. In caso di scelta del regime di esenzione previsto dal GBER le intensità massime sono definite:

a) dall’art. 17 per i programmi di investimento produttivo di cui al punto 3.2, da realizzare in aree di crisi di cui all’art. 2 del Decreto del Ministro dello Sviluppo economico 4 agosto 2016 ricadenti in aree del territorio nazionale diverse da quelle ammesse alla deroga di cui all’art. 107, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato sul funzionamento dell’unione europea (TFUE) -2012/C 326/01;

b) dall’art. 18 per le spese per servizi di consulenza di cui al punto 5.3;

c) dagli articoli 36, 37, 38, 40, 41, 45 e 47 per gli investimenti per la tutela ambientale di cui al punto 5.4;

Entro tali limiti i contributi erogabili in regime di esenzione ai sensi del Regolamento GBER non possono essere comunque superiori alle seguenti quote percentuali dei costi oggetto del programma e valutati ammissibili:

a) Programmi di investimento produttivo: Grande impresa 0%; Media impresa 10%; Piccola impresa 20%;

b) Programmi di investimento ambientale finalizzati all’adeguamento anticipato a future norme dell’Unione Europea:

- se l’investimento è effettuato e ultimato più di tre anni prima della data di entrata in vigore della nuova norma dell’Unione: Grandi imprese 10 %; Medie imprese 15%; Piccole imprese 20%;

- se l’investimento è effettuato e ultimato fra uno e tre anni prima della data di entrata in vigore della nuova norma dell’Unione: Grandi imprese 5%; Medie imprese 10%; Piccole imprese 15%.

c) Programmi di investimento ambientale diversi da quelli di cui alla precedente lettera b): Grande impresa 20%; Media impresa 20%; Piccola impresa 20%.

I programmi di investimento produttivo non sono in nessun caso ammissibili per la Grande Impresa, neanche in regime “de minimis”.

6.2 L’impresa beneficiaria deve garantire la copertura finanziaria del programma di investimento apportando un contributo finanziario, attraverso risorse proprie ovvero mediante finanziamento esterno, in una forma priva di qualsiasi tipo di sostegno pubblico.



cc3d57a1



7. Modalità di presentazione delle domande e dei piani di impresa

7.1 Le imprese che intendono realizzare i programmi di investimento di cui al punto 3.1 possono inviare domanda di ammissione al contributo esclusivamente tramite PEC all'indirizzo: lavoro@pec.regione.veneto.it a partire dalle ore 12.00 del giorno 1 agosto 2017 fino alle ore 12.00 del giorno 19 settembre 2017.

7.2 Ciascuna domanda di agevolazione deve riferirsi a un programma di investimento produttivo o di tutela ambientale.

7.3 Alla domanda, redatta su apposito modulo predisposto dalla Direzione Lavoro, reperibile, a partire dal 28 luglio 2017 sul sito istituzionale regionale all'indirizzo <http://www.regione.veneto.it/web/lavoro/> e in regola con la normativa sull'imposta di bollo, devono essere obbligatoriamente allegati le seguenti dichiarazioni, sempre redatte utilizzando moduli predisposti dalla Direzione Lavoro:

- dichiarazione inerente gli aiuti di Stato dichiarati incompatibili dalla Commissione europea
 - dichiarazione inerente l'assetto societario e gestionale dell'impresa;
 - dichiarazione in ottemperanza alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231 ed alle successive disposizioni attuative emesse dalla Banca d'Italia in data 23 dicembre 2009 (Norme di prevenzione dell'antiriciclaggio)
 - dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di accesso alle agevolazioni
 - dichiarazione attestante i valori di bilancio necessari per la determinazione dei punteggi del parametro di valutazione a.2, credibilità del soggetto proponente, di cui alla tabella inserita nell'Allegato n. 2 al presente Avviso;
 - dichiarazione attestante la previsione o meno di spese per acquisto di beni dai soci e/o coniugi, parenti ovvero affini dei soci stessi entro il terzo grado
 - dichiarazione attestante la previsione o meno di spese per acquisto di beni da società controllante, controllata o collegata (ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile) o da partecipata, anche cumulativamente, per almeno il 25%, da medesimi altri soggetti, anche in via indiretta
 - dichiarazione relativa alla determinazione della dimensione aziendale
 - piano di impresa
- Il piano di impresa, da compilare utilizzando il format predisposto dalla Direzione Lavoro, deve contenere:

- dati anagrafici e profilo del soggetto proponente;
- descrizione dell'attività proposta;
- analisi del mercato e relative strategie;
- aspetti tecnico-produttivi ed organizzativi;
- aspetti economico-finanziari.

Tutte le dichiarazioni sopra indicate vanno rese in forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000.

Inoltre, nel caso di società che non possono produrre la dichiarazione attestante i valori di bilancio, andrà allegata, la attestazione bancaria disponibilità soci, redatta su apposito modulo predisposto dalla Direzione Lavoro.

E' obbligatorio allegare anche i seguenti documenti:

- Copia atto costitutivo e statuto
- Preventivi datati e firmati dal fornitore (legenda: inserire numero)

Infine, vanno allegati, solo nel caso in cui ricorra la fattispecie:

- Allegati tecnici (SPECIFICARE: _____ legenda: es. planimetrie, layout, perizie giurate, ecc, relativi al programma degli investimenti)
- Ultime tre dichiarazioni "Unico Società di Persone" complete di ricevuta di trasmissione
- Attestazione bancaria per finanziamento a medio lungo termine dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà "de minimis" Reg. (CE) n. 1407/2013 resa ai sensi dell'articolo 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000)
- Start-up VISA Legale rappresentante
- Permesso di soggiorno Legale rappresentante.



cc3d57a1



Le domande devono essere firmate digitalmente (nel rispetto di quanto disposto dal Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82/2005) dal legale rappresentante o da un procuratore speciale, allegando la procura speciale.

7.4 La PEC dovrà avere le seguenti caratteristiche:

- nell'oggetto della mail dovrà essere riportata la seguente dicitura "DGR n. del – Art. 82, legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 – Richiesta contributo – Comune di"

- nel corpo della mail dovranno essere riportate le seguenti informazioni:

a) destinatario: Area Capitale Umano e Cultura – Direzione Lavoro;

b) contiene Domanda di contributo a valere su "DGR n. del - Art. 82, legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 - Richiesta contributo – Comune di"

c) dati identificativi del richiedente.

Gli allegati dovranno:

a) riportare nel proprio nome file una sintetica descrizione del contenuto, ad esempio "Preventivo Etichettatrice Fornitore Alfa.pdf" oppure "Allegato H Piano di impresa.pdf";

b) non contenere, nella denominazione del file, caratteri speciali, segni di interpunzione o accenti;

c) non superare la dimensione massima di invio, tramite PEC, di totali 40 Mb, nel caso di dimensioni maggiori potranno essere inviate più PEC contraddistinte da un numero d'ordine che indichi nell'oggetto anche il numero complessivo di PEC inviate (es. 1 di 3, 2 di 3, 3 di 3);

d) nel caso di più allegati trasmessi in formato immagine a seguito di processo di scansione, le pagine di ciascun file dovranno essere omogenee per "dimensione pagina" (formato A4, margini, ecc.), "orientamento" (verticale/orizzontale), scelta cromatica della scansione (preferibilmente in bianco/nero).

Gli allegati dovranno sempre essere in formato pdf, pdf/A, odf, .txt, .jpg, .gif, .tiff, .xml.

7.5 Le domande presentate fuori dai termini di cui al punto 7.1 saranno ritenute non ammissibili.

7.6 Le domande presentate secondo modalità non conformi a quelle indicate ai punti 7.3 e 7.4 saranno ritenute non ammissibili.

8. Istruttoria delle domande e criteri di valutazione

8.1 Le domande sono esaminate da un apposito nucleo di valutazione costituito con decreto del Direttore dell'Area Capitale Umano e Cultura.

8.2 Sono ammesse alla procedura di valutazione solo le domande ritenute ammissibili. L'istruttoria di ammissibilità sarà effettuata dal nucleo di valutazione di cui al precedente punto 8.1 e prenderà in esame i seguenti requisiti:

- rispetto dei termini di presentazione delle domande
- modalità di invio come indicate al punto 7.4
- presenza di tutti i documenti richiesti e completezza degli stessi come indicato al punto 7.3
- tipologia dell'impresa richiedente come da punti 2 e 3
- dimensione dell'impresa e tipologia del programma di investimento come indicato al punto 3
- rispetto dei parametri finanziari di cui al punto 4
- rispetto dei limiti di intensità di aiuto di cui al punto 6
- rispetto degli ulteriori criteri di ammissibilità relativi alla proposta progettuale indicati nella seguente griglia di ammissibilità.



cc3d57a1



GRIGLIA DI AMMISSIBILITÀ

Di seguito sono riportati i parametri, i relativi criteri e valori che determinano l'inammissibilità della proposta progettuale.

Parametri	Criteri	Indicatori e valori che determinano l'inammissibilità della domanda
a) Adeguatezza del soggetto proponente e coerenza del profilo dei soci e/o del management aziendale, in relazione alla pregressa esperienza lavorativa rispetto al progetto imprenditoriale proposto	a.2) Adeguatezza della capacità finanziaria del soggetto proponente in relazione alla realizzazione del progetto imprenditoriale proposto*	a.2.1) Indice di <i>copertura finanziaria delle immobilizzazioni</i> = $\frac{\text{Patrimonio netto} + \text{Debiti a medio lungo termine}}{\text{Totale immobilizzazioni}} \leq 0\%$
		a.2.2) Indice di <i>indipendenza finanziaria</i> = $\frac{\text{Patrimonio netto}}{\text{Totale Passivo}} \leq 0\%$
		a.2.3) <i>Redditività</i> = $\frac{\text{Margine Operativo Lordo}}{\text{Fatturato}} \leq 0\%$
	a.3) Adeguatezza della capacità finanziaria del soggetto proponente in relazione alla realizzazione del progetto imprenditoriale proposto**	Disponibilità finanziarie < (investimenti e spese del programma + relativi fabbisogni per IVA - importo delle agevolazioni)
b) Fattibilità tecnica del programma degli investimenti	b.1) Grado di identificazione dei fattori tecnologici, operativi e organizzativi necessari per la realizzazione del programma e della loro coerenza complessiva b.2) Coerenza e attendibilità del cronoprogramma rispetto ai termini di realizzazione previsti per il programma degli investimenti	Incoerenza del piano degli investimenti con il processo produttivo/di erogazione del servizio Incoerenza e/o inattendibilità del cronoprogramma
c) Impatto occupazionale del progetto	c.1) Dimensione del programma occupazionale	Decremento occupazionale



cc-3857a1

e) Fattibilità e sostenibilità economica e finanziaria del progetto imprenditoriale	e.1) Copertura finanziaria (C_{fin}) del programma degli investimenti e delle eventuali spese del progetto di innovazione dell'organizzazione	$C_{fin} = \frac{\text{Mezzi propri} + \text{Debiti a medio e lungo termine}}{\text{Totale investimenti e spese indicati nel piano d'impresa}} < 1$
	e.2) Redditività (R) dell'iniziativa	$R = \frac{\text{Margine Operativo Lordo}}{\text{Fatturato}} < 0\%$ <i>Dati riferiti all'anno di regime</i>
	e.3) Capacità (C_{rest}) dell'iniziativa di restituire eventuali finanziamenti a M/L termine	$C_{rest} = \frac{\text{Margine Operativo Lordo}}{\text{Somma delle rate dei finanziamenti a medio e lungo termine}} < 1$ <i>Dati riferiti all'anno di regime</i>

*Indicatore da utilizzare in caso di disponibilità di 3 bilanci – della società proponente o di un socio di riferimento - approvati alla data di presentazione della domanda o, in caso di società di persone, di tre dichiarazioni "Unico SP" presentate all' Agenzia delle Entrate

**Indicatore da utilizzare in caso di mancata disponibilità di 3 bilanci approvati o di tre dichiarazioni "Unico SP" presentate all' AdE.



8.3 L'esame di merito è basato sui criteri di valutazione e relativi punteggi dettagliati nell'Allegato 2 alla presente Direttiva.

8.4 Nella definizione delle soglie e dei punteggi per la graduatoria è previsto un punteggio aggiuntivo in favore delle iniziative in possesso del rating di legalità di cui all'art. 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, pari a una maggiorazione del 3% del punteggio ottenuto ai fini dell'accesso alle agevolazioni ai sensi dell'art. 10, comma 3, del Decreto del ministro dello sviluppo economico del 9 giugno 2015.

8.5 Nel corso della procedura di valutazione il nucleo di valutazione di cui al punto 8.1 può richiedere l'integrazione della documentazione prevista, ovvero dati e chiarimenti necessari ai fini dell'istruttoria della stessa, assegnando un termine di 10 giorni dal ricevimento della richiesta, per trasmettere i chiarimenti, le precisazioni e/o le eventuali rettifiche richieste.

8.6 Il nucleo di valutazione, di cui al punto 8.1, esprime la propria valutazione, positiva, positiva con prescrizioni o negativa, entro 40 giorni dalla chiusura dei termini per la presentazione delle domande.

8.7 La graduatoria è approvata con decreto del Direttore della Direzione Lavoro e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto. I progetti ammissibili sono collocati in graduatoria in ordine decrescente di punteggio conseguito. A parità di punteggio è data priorità ai programmi di investimento che prevedano un maggior incremento occupazionale, ed, in subordine, al programma che prevede l'investimento di importo più alto.

9. Concessione delle agevolazioni

9.1 I contributi sono concessi sulla base della graduatoria approvata con Decreto del Direttore della Direzione Lavoro.

9.2 La Direzione Lavoro trasmette al soggetto beneficiario, il provvedimento di concessione delle agevolazioni unitamente all'elenco della documentazione necessaria per la sottoscrizione del contratto di contributo; tale documentazione deve essere trasmessa alla Direzione Lavoro entro 30 giorni dalla data di ricezione del provvedimento di concessione delle agevolazioni, pena la decadenza delle stesse.

9.3 Sulla base di motivata richiesta dell'impresa beneficiaria, la Direzione Lavoro può autorizzare una proroga del termine, di cui al punto 9.2, non superiore a 30 giorni.

9.4 La Direzione Lavoro, entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione, di cui al punto 9.3 completa in ogni sua parte, provvede a sottoscrivere il contratto di contributo in conto impianti con il beneficiario.

10. Erogazione delle agevolazioni

10.1 L'erogazione del contributo avviene su richiesta del beneficiario al termine del programma di investimento dietro presentazione delle quietanze di pagamento relative ai titoli di spesa.

10.2 È fatta salva la possibilità per l'impresa beneficiaria di richiedere, entro 4 mesi dalla data di sottoscrizione del contratto di cui al punto 9.2 l'erogazione di una prima quota di agevolazione a titolo di anticipazione, non superiore al 30% delle agevolazioni complessivamente concesse, previa presentazione di idonea fideiussione bancaria o polizza assicurativa a favore della Regione del Veneto, di pari importo, irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, redatta utilizzando lo schema che sarà reso successivamente disponibile dalla Direzione Lavoro e rilasciata da istituti di credito o da compagnie assicurative. La richiesta di erogazione a titolo di anticipazione dovrà inoltre essere corredata della documentazione attestante l'effettiva esistenza e vigenza dell'impresa beneficiaria, nonché, mediante autocertificazione, l'inesistenza di procedure esecutive, procedimenti cautelari o concorsuali a carico della



medesima. La Direzione Lavoro accertata la completezza e la regolarità della documentazione presentata, nonché la sussistenza di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia di erogazione di contributi pubblici, procede all'erogazione dell'anticipazione entro 45 giorni dalla ricezione della richiesta, fatti salvi i maggiori termini previsti al punto 10.9

10.3 La richiesta di erogazione del contributo, predisposta ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e firmata digitalmente dal legale rappresentante o da un procuratore speciale, deve essere trasmessa dall'impresa beneficiaria con pec alla Direzione Lavoro utilizzando la modulistica che sarà resa disponibile in un'apposita sezione del sito regionale.

10.4 La richiesta di erogazione del saldo o dell'intero contributo se non è stata richiesta l'anticipazione di cui al punto 10.2 deve essere presentata entro 3 mesi dalla ultimazione del programma di investimento, così come definita al punto 4.1, lettera d), e comunque entro 21 mesi dal decreto di concessione delle agevolazioni. Nel caso in cui sia autorizzata la proroga del termine di realizzazione del programma di investimento ai sensi del punto 4.1, lettera d), il predetto termine di 21 mesi è aumentato del periodo corrispondente a quello della proroga autorizzata, che comunque non potrà essere superiore a 6 mesi.

10.5 Costituisce parte integrante della richiesta di erogazione di cui al punto 10.4 la documentazione attestante:

- a) la disponibilità dei locali idonei all'attività ovvero del terreno su cui sarà realizzato il programma di investimento;
 - b) il regolare possesso di licenze, permessi, autorizzazioni, abilitazioni e l'espletamento degli adempimenti previsti per il regolare svolgimento dell'attività. Nei casi in cui agli atti e procedimenti riguardanti il rilascio dei predetti permessi o autorizzazioni sia applicabile il silenzio-assenso di cui all'art. 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il beneficiario, in assenza di idonea documentazione, può attestare il possesso dei medesimi permessi o autorizzazioni mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dal legale rappresentante dell'impresa o da un procuratore speciale, allegando in quest'ultimo caso copia autentica della procura, nella quale deve essere data evidenza della richiesta inoltrata e dell'intervenuta scadenza dei termini per il rilascio da parte delle competenti amministrazioni. Analoga dichiarazione sostitutiva di atto notorio deve essere presentata nel caso in cui la realizzazione del programma di investimento non sia soggetta al rilascio preventivo di alcuna autorizzazione e/o nullaosta;
 - c) l'evidenza dei pagamenti delle spese e le relative dichiarazioni liberatorie di quietanza rilasciate dai fornitori; i pagamenti delle spese devono essere effettuati esclusivamente mediante assegni nominativi non trasferibili, bonifici bancari o postali, ricevute bancarie, carte di debito e di credito, del conto corrente dedicato intestato al soggetto beneficiario, corredate dal relativo estratto conto bancario;
 - d) l'inesistenza di procedure esecutive o concorsuali a carico dell'impresa.
- Dovranno inoltre essere allegate:
- a) la dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la realizzazione del programma occupazionale
 - b) la relazione finale attestante la realizzazione del piano d'impresa.

10.6 La Direzione Lavoro, verificata la completezza e la pertinenza al programma agevolato della documentazione e delle dichiarazioni trasmesse, procede alla verifica in loco e, accertata la sussistenza di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia di erogazione di contributi pubblici, redige e trasmette al beneficiario, entro 45 giorni dal ricevimento della documentazione trasmessa dal medesimo, fatti salvi i maggiori termini previsti al successivo punto 10.7, la relazione finale sull'avvenuta realizzazione del programma di investimento. La relazione finale deve contenere un giudizio di pertinenza e congruità delle singole voci di spesa, individuare gli investimenti ammissibili suddivisi per capitolo di spesa e per anno solare, ed elencare i beni nei confronti dei quali sussiste l'obbligo di non distrazione. La relazione finale deve, inoltre, evidenziare le eventuali variazioni sostanziali intervenute in sede esecutiva rispetto al progetto presentato, il regolare funzionamento degli investimenti realizzati, l'avvenuto avvio della attività prevista e l'insussistenza di procedure concorsuali. Qualora tale relazione si concluda con esito negativo, il Direttore della Direzione Lavoro procede alla revoca del contributo ed al recupero della eventuale anticipazione erogata. Nel caso, invece, in cui la relazione si concluda con esito positivo, procede, entro 15 giorni dal ricevimento della relazione finale controfirmata, per accettazione, dal rappresentante legale del beneficiario o da suo procuratore speciale, alla erogazione del contributo.



10.7 Qualora nel corso di svolgimento delle attività di cui ai punti 10.5 e 10.6 risulti necessario acquisire ulteriori informazioni, dati o documenti rispetto a quelli già presentati dalla impresa beneficiaria, ovvero precisazioni e chiarimenti in merito alla documentazione già prodotta, la Direzione Lavoro può richiederli alla impresa beneficiaria mediante una comunicazione scritta, assegnando un termine, non prorogabile, per la loro presentazione non superiore a 10 giorni. In tal caso i termini di erogazione indicati ai punti 10.5 e 10.6 decorrono dalla data di ricevimento della documentazione e/o delle precisazioni e chiarimenti richiesti.

11. Variazioni

11.1 Eventuali variazioni riguardanti i beneficiari, relative a operazioni societarie, nonché quelle afferenti al programma di investimento devono essere preventivamente comunicate dal beneficiario alla Direzione Lavoro con adeguata motivazione.

Le comunicazioni dovranno essere inviate alla Direzione Lavoro a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo: lavoro@pec.regione.veneto.it, essere conformi a quanto indicato al punto 15.1 e presentare tra gli allegati tutti i documenti necessari all'istruttoria per l'approvazione delle variazioni richieste (atti societari, planimetrie, disegni, nuovi preventivi datati e firmati dal fornitore, etc.). I file allegati dovranno essere conformi alle caratteristiche elencate al punto 7.4.

Ai fini dell'autorizzazione delle variazioni proposte, la Direzione Lavoro, con apposita istruttoria tecnica, verifica la permanenza dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità del programma di investimento. Nel caso in cui tale verifica si concluda con esito negativo, il Direttore della Direzione Lavoro dispone, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'avvio del procedimento di revoca delle agevolazioni.

12. Monitoraggio, ispezioni, controlli e obblighi invio documentazione

12.1 In ogni fase del procedimento la Regione del Veneto può effettuare controlli e ispezioni sulle iniziative agevolate, al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni, nonché l'attuazione degli interventi finanziati.

12.2 I beneficiari devono consentire e favorire in ogni fase del procedimento, lo svolgimento di tutte le fasi di controllo, ispezione e monitoraggio disposti dalla Regione del Veneto.

12.3 La Direzione Lavoro effettua controlli a campione sulle autocertificazioni e sulle dichiarazioni sostitutive di atto notorio, rese ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i, e relative alle rendicontazioni di spesa.

Nel caso in cui nell'ambito di tali controlli si evidenzino dichiarazioni difformi o non veritiere, la Direzione Lavoro procede ove necessario alla revoca totale o parziale dei benefici eventualmente concessi.

Eventuali fatti integranti responsabilità penale saranno comunicati alla competente Autorità giudiziaria.

La Direzione Lavoro promuove controlli in loco presso i soggetti beneficiari degli incentivi.

13. Cumulo delle agevolazioni

13.1 Le agevolazioni di cui alla presente Direttiva non sono cumulabili con altre agevolazioni concesse al beneficiario, anche a titolo di *de minimis*, laddove riferite alle stesse spese e/o agli stessi costi ammissibili.

14. Revoca delle agevolazioni

14.1 E' disposta la revoca delle agevolazioni nei casi in cui l'impresa beneficiaria:

- a) per i beni del medesimo programma oggetto della concessione, abbia chiesto e ottenuto, agevolazioni di qualsiasi importo o natura, ivi comprese quelle a titolo di «*de minimis*», previste da altre norme statali, regionali o comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche;
- b) violi specifiche norme settoriali anche appartenenti all'ordinamento comunitario;
- c) in qualunque fase del procedimento, abbia reso dichiarazioni mendaci o esibisca atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità;



- d) non porti a conclusione, entro il termine stabilito, il programma di investimento, salvo i casi di forza maggiore e/o le proroghe autorizzate dalla Direzione Lavoro, ovvero, nel caso previsto al punto 10.9, il programma di investimento non risulti, a giudizio della Direzione Lavoro, organico e funzionale;
- e) sia posta in liquidazione, sia ammessa o sottoposta a procedure concorsuali con finalità liquidatorie o cessi l'attività;
- f) trasferisca altrove, alieni o destini ad usi diversi da quelli previsti nel programma di investimento ammesso alle agevolazioni, senza l'autorizzazione del Soggetto gestore, i beni agevolati, ovvero cessi l'attività, prima che siano trascorsi 5 anni, o 3 anni per le PMI, dal completamento degli investimenti;
- g) effettui operazioni societarie di cui al punto 11.1 in assenza della comunicazione alla Direzione Lavoro della conseguente autorizzazione al mantenimento dell'agevolazione da parte dello stesso;
- h) non consenta i controlli della Regione del Veneto sulla realizzazione del programma degli investimenti e sul rispetto degli obblighi previsti dalla presente Direttiva;
- i) modifichi il proprio indirizzo produttivo, con la conseguenza che i prodotti o i servizi finali siano diversi da quelli presi in esame per la valutazione dell'iniziativa, fatta salva l'eventuale autorizzazione della Regione del Veneto;
- l) non realizzi il programma occupazionale, nel rispetto dei termini indicati al punto 4.1, lettera e), e consegua un decremento dell'obiettivo occupazionale superiore al 10% di quello previsto nel programma stesso;
- m) non rispetti, nei confronti dei lavoratori dipendenti, i contratti collettivi di lavoro e le norme sul lavoro;
- n) ometta di rispettare ogni altra condizione prevista dalla delibera di concessione delle agevolazioni e dai contratti di contributo;
- o) sia destinatario, da parte della Prefettura di competenza, di informazione antimafia con esito interdittivo, come stabilito dall'art. 92, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

14.2 Con riferimento alle fattispecie di cui al punto 14.1, lettere b), e), h), i), l), n), o) la revoca delle agevolazioni concesse è totale.

14.3 Con riferimento alle restanti fattispecie di cui al punto 14.1, la revoca delle agevolazioni concesse;

- a) per la fattispecie di cui alla lettera a), è parziale, in relazione alle spese afferenti ai beni oggetto di altre agevolazioni e a condizione che sia l'impresa stessa a segnalare l'eventuale cumulo di agevolazioni; la revoca è totale nel caso in cui l'eventuale cumulo di agevolazioni venga rilevato a seguito di accertamenti e/o ispezioni senza che l'impresa ne abbia dato precedente comunicazione e nei casi in cui lo stralcio dei beni oggetto di altre agevolazioni determini il venir meno dell'organicità e funzionalità dell'originario programma agevolato;
- b) per la fattispecie di cui alla lettera c), è totale nel caso in cui la dichiarazione mendace o gli atti falsi siano stati resi ai fini della concessione delle agevolazioni; la revoca è parziale, ed è commisurata agli indebiti vantaggi goduti, qualora le dichiarazioni siano rese nelle fasi di fruizione ed erogazione delle agevolazioni concesse;
- c) per la fattispecie di cui alla lettera f), è totale se le condizioni previste si verificano prima della ultimazione del programma di investimento; la revoca è parziale ed è commisurata al periodo di mancato utilizzo rispetto all'obbligo stabilito, qualora le predette condizioni si verificano successivamente all'ultimazione del programma di investimento;
- d) per la fattispecie di cui alla lettera g), è totale nel caso in cui non sia stata preventivamente richiesta ed ottenuta l'autorizzazione del Direttore della Direzione Lavoro; la revoca è parziale ed è commisurata al periodo di mancato utilizzo nei casi autorizzati dalla Direzione Lavoro;
- e) per la fattispecie di cui alla lettera m), è parziale per decrementi dell'obiettivo occupazionale nei limiti del 50% di quanto previsto. Per decrementi superiori al 50% la revoca è totale e comporta la restituzione integrale delle agevolazioni accordate.

14.4 In caso di revoca delle agevolazioni il beneficiario non ha diritto alle quote residue ancora da erogare e deve restituire in tutto o in parte il beneficio già erogato, maggiorato degli interessi e, ove ne ricorrano i presupposti, delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

15. Indicazione del Foro competente



15.1 Per tutte le controversie che si dovessero verificare si elegge quale Foro competente quello di Venezia.

16. Indicazione del Responsabile del procedimento ai sensi della L. n. 241/90 e s.m.

16.1 Il Responsabile del procedimento ai sensi della L. n. 241/90 è il dott. Pier Angelo Turri – Direttore della Direzione Lavoro dell’Area Capitale umano e cultura.

17. Tutela della privacy

17.1 Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione venga in possesso in occasione dell’espletamento del presente procedimento verranno trattati nel rispetto del d.lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

18. Modalità di comunicazione

18.1 Le comunicazioni tra la Regione del Veneto e beneficiario debbono avvenire esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: lavoro@pec.regione.veneto.it

La PEC dovrà avere le seguenti caratteristiche:

- nell’oggetto dovrà sempre essere riportato “Direzione Lavoro – U.O. Mercato del Lavoro e interventi per l’occupazione - DGR n. del– Art. 82, legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30”;

Gli allegati dovranno sempre essere in formato pdf , pdf/A .odf , .txt , .jpg , .gif ,.tiff , .xml.



Allegato n. 1**Elenco delle attività ammissibili**

1. **Estrazione di minerali da cave e miniere**, con esclusione delle miniere di carbone non competitive di cui alla decisione 2010/787/UE del Consiglio

2. Attività manifatturiere

Sono ricomprese tutte le attività economiche appartenenti alla sezione C dell'Ateco 2007, ad eccezione delle seguenti attività non ammissibili per divieti e limitazioni derivanti dalle vigenti disposizioni comunitarie:

Siderurgia: tutte le attività connesse alla produzione di almeno uno dei seguenti prodotti:

- a) ghisa grezza e ferro-leghe: ghisa per la produzione dell'acciaio, ghisa per fonderia e altre ghise grezze, ghisa manganese e ferro-manganese carburato, escluse altre ferro-leghe;
- b) prodotti grezzi e prodotti semilavorati di ferro, d'acciaio comune o d'acciaio speciale: acciaio liquido colato o no in lingotti, compresi i lingotti destinati alla fucinatura di prodotti semilavorati: blumi, billette e bramme; bidoni, coils, larghi laminati a caldo; prodotti finiti a caldo di ferro, ad eccezione della produzione di acciaio liquido per colatura per fonderie di piccole e medie dimensioni;
- c) prodotti finiti a caldo di ferro, d'acciaio comune o d'acciaio speciale: rotaie, traverse, piastre e stecche, travi, profilati pesanti e barre da 80 mm. e più, palancole, barre e profilati inferiori a 80 mm. e piatti inferiori a 150 mm., vergella, tondi e quadri per tubi, nastri e bande laminate a caldo (comprese le bande per tubi), lamiere laminate a caldo (rivestite o meno), piastre e lamiere di spessore di 3 mm. e più, larghi piatti di 150 mm. e più, ad eccezione di fili e prodotti fabbricati con fili metallici, barre lucide e ghisa;
- d) prodotti finiti a freddo: banda stagnata, lamiere piombate, banda nera, lamiere zincate, altre lamiere rivestite, lamiere laminate a freddo, lamiere magnetiche, nastro destinato alla produzione di banda stagnata, in rotoli e in fogli;
- e) tubi: tutti i tubi senza saldatura e i tubi saldati in acciaio di un diametro superiore a 406,4mm.

Cantieristica navale: così come contemplata nella comunicazione della Commissione concernente la proroga della disciplina degli aiuti di Stato al settore della costruzione navale, 2006/C 260/03 pubblicata nella G.U.U.E C260 del 28 ottobre 2006.

Fibre sintetiche: attività relative a:

- a) estrusione/testurizzazione di tutti i tipi generici di fibre e filati poliesteri, poliammidici, acrilici o polipropilenici, a prescindere dal loro impiego finale;
- b) polimerizzazione (compresa la policondensazione) laddove questa sia integrata con l'estrusione sotto il profilo degli impianti utilizzati;
- c) qualsiasi processo ausiliario, connesso all'installazione contemporanea di capacità di estrusione/testurizzazione da parte del potenziale beneficiario o di un'altra società del gruppo cui esso appartiene, il quale nell'ambito della specifica attività economica in questione risulti di norma integrato a tali capacità sotto il profilo degli impianti utilizzati.

Precisazioni sulle attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli

Nell'ambito delle attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli sono escluse le attività di fabbricazione e commercializzazione dei prodotti di imitazione o di sostituzione del latte e dei prodotti lattiero-caseari di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1898/87 del Consiglio, relativo alla protezione del latte e dei prodotti lattiero-caseari all'atto della commercializzazione.



Ai fini del presente Avviso:

- a) per "prodotti agricoli" si intendono:
 - 1) i prodotti elencati nell'allegato I del Trattato, esclusi i prodotti della pesca e dell'acquacoltura, che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;
 - 2) i prodotti di cui ai codici NC 4502, 4503 e 4504 (sugheri);
 - 3) i prodotti di imitazione o di sostituzione del latte e dei prodotti lattiero-caseari di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1898/87;
- b) per "prodotti di imitazione o di sostituzione del latte e dei prodotti lattiero-caseari" si intendono i prodotti che potrebbero essere confusi con il latte o i prodotti lattiero-caseari ma la cui composizione differisce da questi ultimi in quanto contengono grassi o proteine d'origine non casearia con o senza proteine derivate dal latte ["prodotti diversi dai prodotti lattiero-caseari" di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1898/87];
- c) per "trasformazione di prodotti agricoli" si intende qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo, in cui il prodotto ottenuto in seguito a tale trattamento resta pur sempre un prodotto agricolo, ad eccezione delle attività agricole necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;
- d) per "commercializzazione di un prodotto agricolo" si intende la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, ad eccezione della prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario a consumatori finali è considerata commercializzazione se avviene in locali separati riservati a tale scopo.

3. Produzione di energia

Nell'ambito della sezione D della Classificazione Ateco 2007 sono ammissibili le attività economiche limitatamente ai codici 35.11 (produzione di energia elettrica) e 35.30 (fornitura di vapore e aria condizionata).



4. Fornitura di servizi alle imprese

N.B.: le singole attività ammissibili fanno riferimento, al fine di una loro corretta e puntuale individuazione, ai codici della Classificazione delle attività economiche Ateco 2007, alla quale, pertanto, si rimanda per ogni ulteriore approfondimento.

Elencazione delle attività ammissibili

Codice Ateco 2007	Descrizione Classe	Note
37.00.0	Raccolta e depurazione delle acque di scarico	Limitatamente al trattamento delle acque reflue di origine industriale tramite processi fisici, chimici e biologici
38.1	Raccolta dei rifiuti	Limitatamente a quelli di origine industriale e commerciale
38.2	Trattamento e smaltimento dei rifiuti	Limitatamente a quelli di origine industriale e commerciale
38.3	Recupero dei materiali	Limitatamente a quelli di origine industriale e commerciale
52	Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti, con esclusione dei mezzi di trasporto	Intera divisione Ateco
53	Servizi postali e attività di corriere	Intera divisione Ateco
56.29	Mense e catering continuativo su base contrattuale	
58.12	Pubblicazione di elenchi e mailing list	
58.2	Edizioni di software	
61	Telecomunicazioni	Intera divisione Ateco
62	Produzione di software, consulenza informatica e attività connesse	Intera divisione Ateco
63.1	Elaborazione dei dati, hosting e attività connesse; portali web	
69	Attività legali e contabilità	Intera divisione Ateco
70	Attività di direzione aziendale e di consulenza gestionale	Intera divisione Ateco
71	Attività degli studi di architettura e d'ingegneria; collaudi ed analisi tecniche	Intera divisione Ateco
72	Ricerca scientifica e sviluppo	Intera divisione Ateco
73	Pubblicità e ricerche di mercato	Intera divisione Ateco
74	Altre attività professionali, scientifiche e tecniche	Intera divisione Ateco
82.2	Attività dei call center	
82.92	Attività di imballaggio e confezionamento per conto terzi	
95.1	Riparazione e manutenzione di computer e periferiche.	Intera divisione Ateco
96.01.01	Attività delle lavanderie industriali	
96.04	Servizi dei centri per il benessere fisico	Limitatamente al caso di esercizio nell'ambito di una attività turistica tra quelle indicate al successivo punto 5

5. Attività turistico – ricettive



N.B.: le singole attività ammissibili fanno riferimento, al fine di una loro corretta e puntuale individuazione, ai codici della Classificazione delle attività economiche Ateco 2007, alla quale, pertanto, si rimanda per ogni ulteriore approfondimento.

Codice Ateco 2007	Descrizione Classe
55	Alloggio. Intera divisione ad eccezione del codice 55.90.1 (gestione di vagoni letto)



Allegato n. 2

GRIGLIA DI VALUTAZIONE E PUNTEGGI ASSEGNABILI

Parametri	Criteri	Indicatori e valori di riferimento	Punteggio max
a) Adeguatezza del soggetto proponente e coerenza del profilo dei soci e/o del management aziendale, in relazione alla pregressa esperienza lavorativa rispetto al progetto imprenditoriale proposto	a.1) Coerenza delle competenze manageriali dei soci e/o del management aziendale, rapportate alla dimensione e complessità del progetto imprenditoriale proposto	<ul style="list-style-type: none"> • Competenze non adeguate punti 0 • Competenze sufficienti punti 5 • Competenze adeguate punti 9 	9
	a.2) Adeguatezza della capacità finanziaria del soggetto proponente in relazione alla realizzazione del progetto imprenditoriale proposto*	a.2.1) <i>Copertura finanziaria delle immobilizzazioni</i> = (Patrimonio netto + Debiti a medio lungo termine) / Totale immobilizzazioni Se: 0% < a.2.1 < 100% punti a.2.1 * 6 Se: a.2.1 ≥ 100% punti 6	21
		a.2.2) <i>Indipendenza finanziaria</i> = Patrimonio netto / Totale passivo Se: 0% < a.2.2 < 30% punti a.2.2 * 30 Se: a.2.2 ≥ 30% punti 9	
		a.2.3) <i>Redditività</i> = margine operativo lordo / fatturato Se: 0 % < a.2.3 < 8% punti a.2.3 * 75 Se: a.2.3 ≥ 8% punti 6	
	a.3) Adeguatezza della capacità finanziaria del soggetto proponente in relazione alla realizzazione del progetto imprenditoriale proposto**	Se: Disponibilità finanziarie = (investimenti e spese del programma + relativi fabbisogni per IVA - importo delle agevolazioni) punti 10 Se: Disponibilità finanziarie >(investimenti e spese del programma + relativi fabbisogni per IVA- importo delle agevolazioni) punti 21	21
Punteggio max criterio a) = a.1)+a.2) ovvero a.1)+a.3) -			30

*Indicatore da utilizzare in caso di disponibilità di 3 bilanci – della società proponente o di un socio di riferimento - approvati alla data di presentazione della domanda o, in caso di società di persone, di tre dichiarazioni “Unico SP” presentate all’Agenzia delle Entrate

**Indicatore da utilizzare in caso di mancata disponibilità di 3 bilanci approvati o di tre dichiarazioni “Unico SP” presentate all’AdE..



Criteria di valutazione	Parametri	Attribuzione punteggio	Punteggio max
b) Fattibilità tecnica del programma degli investimenti	b.1) Grado di identificazione dei fattori tecnologici, operativi e organizzativi necessari per la realizzazione del programma e della loro coerenza complessiva	<ul style="list-style-type: none"> Grado di attendibilità e coerenza del piano degli investimenti con il processo produttivo/di erogazione del servizio, fino a punti 5 	5
	b.2) Coerenza e attendibilità del cronoprogramma rispetto ai termini di realizzazione previsti per il programma degli investimenti	<ul style="list-style-type: none"> Grado di attendibilità e coerenza del cronoprogramma, fino a punti 5 	5
Punteggio max criterio b)			10

Criteria di valutazione	Parametri	Attribuzione punteggio	Punteggio max
c) Impatto occupazionale del progetto	c.1) Dimensione del programma occupazionale	Incremento occupazionale: <ul style="list-style-type: none"> pari a 0 punti 1 da 1 a 3 unità punti 5 da 4 a 6 unità punti 10 da 7 a 10 unità punti 15 da 11 a 20 unità punti 20 maggiore di 20 unità punti 23 	23
	c.2) Incidenza percentuale dei nuovi occupati altamente qualificati (espressi in ULA) sul totale dei nuovi occupati (espressi in ULA) nell'unità produttiva oggetto delle agevolazioni	Incidenza dei nuovi occupati altamente qualificati: <ul style="list-style-type: none"> uguale a 0% punti 0 minore del 10% punti 1 uguale o superiore al 10% punti 2 	2
Punteggio max criterio c)			25



Criteri di valutazione	Parametri	Attribuzione punteggio	Punteggio max
d) Potenzialità del mercato di riferimento, vantaggio competitivo dell'iniziativa proposta e relative strategie di marketing	d.1) Grado di attendibilità dell'analisi dei vantaggi competitivi, individuati dal soggetto proponente, derivanti dalla realizzazione del programma	Analisi: <ul style="list-style-type: none"> • Superficiale / non approfondita punti 0 • Parzialmente attendibile punti 3 • Attendibile punti 5 	5
	d.2) Efficacia delle strategie previste (in termini di prodotto, prezzo, comunicazione, distribuzione ecc..) rispetto alla fase del ciclo di vita del mercato di riferimento	Strategie: <ul style="list-style-type: none"> • Deboli punti 0 • Parzialmente appropriate e/o tendenzialmente coerenti punti 3 • Appropriate e coerenti punti 5 	5
Punteggio max criterio d)			10

Criteri di valutazione	Parametri	Attribuzione punteggio	Punteggio max
e) Fattibilità e sostenibilità economica e finanziaria del progetto imprenditoriale	e.1) Copertura finanziaria (C_{fin}) del programma degli investimenti e delle eventuali spese del progetto di innovazione dell'organizzazione	C_{fin} = Rapporto tra la somma dei mezzi propri ed i debiti a medio lungo termine sul totale degli investimenti e delle spese indicati nel piano d'impresa <ul style="list-style-type: none"> • Se: $1 \leq C_{fin} \leq 1,1$ punti 4 • Se: $C_{fin} > 1,1$ punti 8 	8
	e.2) Redditività (R) dell'iniziativa	R = margine operativo lordo / fatturato <i>dati riferiti all'anno di regime</i> <ul style="list-style-type: none"> • Se: $0\% \leq R \leq 8\%$ punti 4 • Se: $R > 8\%$ punti 8 	8
	e.3) Capacità (C_{rest}) dell'iniziativa di restituire eventuali finanziamenti a M/L termine	C_{rest} = Rapporto, nell'anno di regime, tra il margine operativo lordo e la somma delle rate dei finanziamenti a M/L termine***) <ul style="list-style-type: none"> • Se: $1 \leq C_{rest} \leq 1,1$ punti 5 • Se: $C_{rest} > 1,1$ punti 9 	9
Punteggio max criterio e)			25

***Nel caso in cui non siano previsti finanziamenti a medio/lungo termine e quindi non si prevedano rimborsi il punteggio da attribuire è pari a 9

Punteggio massimo conseguibile	100
Punteggio minimo per l'ammissibilità	40



ULTERIORI INDICAZIONI IN MERITO ALLA DEFINIZIONE DEL PUNTEGGIO**1. Punteggio aggiuntivo di cui all'art. 10, comma 3, D.M. 9 giugno 2015**

Nel caso di iniziative in possesso del rating di legalità di cui all'art. 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, è attribuita una maggiorazione del 3% del punteggio ottenuto.

Per effetto della precitata maggiorazione, il punteggio massimo conseguibile risulta pari a 103.

2. Punteggio minimo . Ai fini del riconoscimento delle agevolazioni deve essere conseguito un punteggio minimo di 40 punti.

3. Adeguatezza della capacità finanziaria del soggetto proponente in relazione alla realizzazione del progetto imprenditoriale proposto - Parametri a.2 e a.3

La società proponente, al fine di dimostrare l'adeguatezza della sua capacità finanziaria deve allegare alla domanda di agevolazione:

- nel caso in cui disponga di almeno n. 3 bilanci approvati alla data di presentazione della domanda o, in caso di società di persone, di tre dichiarazioni "Unico SP" presentate all' Agenzia delle Entrate, ovvero sia caratterizzata dalla presenza di un socio di riferimento che disponga di almeno n. 3 bilanci approvati alla data di presentazione della domanda, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, indicata nel modello di domanda, resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni e redatta secondo lo schema che sarà reso disponibile dalla Direzione Lavoro con le modalità di cui al punto 7.3, relativa ai valori dei bilanci necessari per la determinazione dei punteggi del parametro a.2. I citati punteggi vengono assegnati quale media dei punteggi calcolati per ogni bilancio, applicando la seguente ponderazione:

1. bilancio n	50%
2. bilancio n-1	30%
3. bilancio n-2	20%

- nel caso in cui non disponga di almeno n. 3 bilanci approvati alla data di presentazione della domanda o, in caso di società di persone, di tre dichiarazioni "Unico SP" presentate all' Agenzia delle Entrate, ovvero non sia caratterizzata dalla presenza di un socio di riferimento che disponga di n.3 bilanci approvati alla data di presentazione della domanda, apposita documentazione bancaria attestante, in capo ai soci, disponibilità finanziarie adeguate in relazione al progetto proposto (parametro a.3).

LEGENDA

(Di seguito si forniscono alcuni chiarimenti in merito ai termini utilizzati nella precedente tabella relativa ai criteri di valutazione)

- *Patrimonio netto*: voce A del passivo art. 2424 c.c.
- *Debiti a medio-lungo termine*: importi esigibili oltre esercizio successivo delle voci n. 1,2,3,4,5 punto D del passivo art. 2424 c.c.
- *Totale immobilizzazioni*: totale voce B dell' attivo art. 2424 c.c.
- *Margine Operativo Lordo (MOL)*: somma tra:
 - o differenza tra valore e costi della produzione A – B art. 2425 c.c. e
 - o ammortamenti e svalutazioni lettera B, punto 10) art. 2425 c.c.
- *Fatturato*: somma dei ricavi delle vendite e delle prestazioni (art. 2425, lettera A), punto 1) del codice civile).
- *Nuovi occupati altamente qualificati*: nuovi occupati in possesso di laurea e/o dottorato di ricerca.
- *Mezzi propri*: apporto in denaro di capitale sociale e/o versamenti in conto futuri aumenti di capitale sociale.
- *Socio di riferimento*: la persona giuridica che detiene almeno il 51% del capitale della società che presenta la domanda di agevolazione.

